*Roma,* 11 aprile

*Uff.-Prot.n°* UE AA/5746/157/F7/PE

*Oggetto*: Codice del consumo -

Aggiornamenti.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

Questa Federazione informa che Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/ CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori”.

Nell’evidenziare che con tale provvedimento sono state introdotte modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 concernente il “Codice del consumo”, si esaminano, di seguito, le novità di diretto interesse per le farmacie.

In base al nuovo articolo 17-bis, introdotto nel Codice del Consumo e riguardante gli annunci di riduzione del prezzo, ogni annuncio di riduzione di prezzo deve riportare anche il prezzo precedente applicato prima della decisione relativa a tale riduzione. Per prezzo precedente s’intende il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti l’applicazione della riduzione di prezzo.

Se un prodotto è stato immesso sul mercato da meno di 30 giorni, oltre alla riduzione di prezzo occorre indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione a tale procedura “i prezzi di lancio” caratterizzati da successivi annunci di incrementi di prezzo.

Nel caso di vendite promozionali, oltre all’indicazione del nuovo prezzo ridotto e al prezzo normale di vendita applicato in precedenza occorre aggiungere la riduzione percentuale rispetto al suddetto prezzo precedente. Per vendita promozionale s’intende un’offerta di prodotti a prezzo ridotto per un periodo di tempo limitato;

L’obbligo di indicare la riduzione di prezzo non si applica alle vendite sottocosto.

Le disposizioni sulle riduzioni di prezzo si applicano a partire dal 1° luglio 2023.

La violazione delle disposizioni relative agli annunci di riduzione di prezzo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €516,46 a €3.098,74

Le misure commentate trovano applicazione anche per quanto concerne le vendite online e a tale riguardo sono presenti all’interno della pubblicazione “Federfarma per la farmacia - Le vendite online” consultabile online dalla home-page del sito di Federfarma.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

***Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali***